

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (63)259

Vol. 1963/0062

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(63)259 def.

Bruxelles, 9 luglio 1963

Orig.: D

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'esportazione
da parte del Granducato del Lussemburgo
dei prodotti elencati nell'articolo 1,
paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento n. 20 del Consiglio

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(63)259 def.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'esportazione
da parte del Granducato del Lussemburgo
dei prodotti elencati nell'articolo 1,
paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento n. 20 del Consiglio

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13,

Vista la proposta della Commissione;

Considerando che l'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento n. 20 del Consiglio autorizza il Granducato del Lussemburgo, in caso di esportazione verso uno Stato membro che ha prezzi meno elevati, a restituire un importo pari alla differenza tra il prezzo del prodotto franco frontiera dello Stato membro importatore e il prezzo sul mercato di quest'ultimo Stato; che questa facilitazione è concessa al Granducato del Lussemburgo per consentirgli di conservare le proprie esportazioni tradizionali;

Considerando che dal confronto dei prezzi dei cereali da foraggio nel Granducato del Lussemburgo e negli altri Stati membri risulta che l'applicazione dei prelievi previsti nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20 del Consiglio toglierebbe ogni valore economico alla facilitazione riconosciuta al Granducato del Lussemburgo dall'articolo 10 di detto regolamento;

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 30 del 20.4.1962, pag. 945

Considerando che per tener conto delle particolari condizioni in cui si trovano per i suddetti motivi i prodotti in questione, è necessario prendere talune misure di deroga alle disposizioni del regolamento n. 20 del Consiglio relative all'applicazione dei prelievi intracomunitari;

Considerando che, allo scopo di evitare le deviazioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare da questa misura di deroga, il Granducato del Lussemburgo deve adottare tutte le misure appropriate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 20 del Consiglio, che sono stati esportati conformemente al regime previsto nell'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma, del suddetto regolamento, i prelievi stabiliti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 20 del Consiglio, non sono riscossi dallo Stato membro importatore.

Articolo 2

Il Granducato del Lussemburgo prende tutte le disposizioni appropriate per evitare le deviazioni di traffico e l'aumento anormale della produzione che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 1963.

Il regolamento n. 43 del Consiglio (2) è abrogato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 1963

Per il Consiglio

Il Presidente

(2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 53 del 1°.7.1962, pag. 1566